

	COMUNE CASELLE LANDI	DI	DELIBERA C.C.	NUMERO 40
	DATA 19/12/2023			
	OGGETTO: Conferma aliquota Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2024.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza alla seduta ORDINARIA PUBBLICA di prima convocazione

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21.00** nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data **13.12.2023** si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
BIANCHI PIERO LUIGI	x	
ARAMINI ALESSANDRA		x
CORRADI GIANFRANCO	x	
GABOARDI ELEONORA	x	
GALLI MARTINA	x	
GANDOLFI SERGIO	x	
MOLINELLI MASSIMO MARIA	x	
POLLEDRI DANIELE	x	
REGONATI FEDERICO		x
TANTARDINI ROBERTO	x	
Totale	8	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella si collega in modalità telematica e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Bianchi Piero Luigi nella sua veste di Sindaco-Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; CONSIDERATO in particolare che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO, altresì, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

- aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RILEVATO che, ai sensi del suddetto comma 777, al Comune è riconosciuta la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

DATO ATTO che, in conformità al comma 755, l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, può essere aumentata oltre la misura massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso il Comune, negli anni successivi, può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
5,0‰	6,0‰	0,0‰	abitazione principale di lusso

1,0‰	1,0‰	0,0‰	fabbricati rurali strumentali
0,0‰	0,0‰	0,0‰	beni merce
7,6‰	10,6‰	0,0‰	terreni agricoli
8,6‰*	10,6‰	7,6‰**	Fabbricati gruppo "D"
8,6‰	10,6‰	0,0‰	altri immobili

*= di cui 7,6‰ da versare allo Stato

**= pari alla quota richiesta e spettante allo Stato

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

CONSIDERATO¹ che, a seguito del complesso contesto economico-finanziario a livello globale che ha generato incertezze dei mercati, con un incremento esponenziale dell'inflazione, si rende necessario modificare le aliquote IMU, al fine di salvaguardare gli equilibri del bilancio comunale;

CONSIDERATO che la presente delibera deve essere trasmessa telematicamente al MEF;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VERIFICATO che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2024 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale di lusso Unità immobiliare <u>adibita ad abitazione principale del contribuente</u> , limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7) –	6,0‰ Detrazione di imposta come per legge € 200	Conferma della misura dell'anno precedente
Fabbricati rurali strumentali classificati nella categoria catastale D/10	1,0‰	Conferma della misura dell'anno precedente
Beni merce Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0‰	ESENTI DAL 2022
Terreni agricoli Terreni non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti;	10,0 ‰	Conferma della misura dell'anno precedente
Fabbricati gruppo "D" fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,0 ‰	Conferma della misura dell'anno precedente
Altri Immobili altri immobili oggetto di tassazione, aree fabbricabili	10,0 ‰	Conferma della misura dell'anno precedente

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme

vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

a) Responsabile servizio interessato:

b) Responsabile del servizio finanziario:

Con voti resi per alzata di mano favorevoli n. 8 astenuti n. 0 , contrari n.0 , essendo n. 8 i presenti e n. 8 i votanti;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2024 come riportate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale di lusso Unità immobiliare <u>adibita ad abitazione principale del contribuente</u> , limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7) –	6,0‰	Conferma della misura dell'anno precedente
	Detrazione di imposta come per legge € 200	
Fabbricati rurali strumentali classificati nella categoria catastale D/10	1,0‰	Conferma della misura dell'anno precedente

Beni merce Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0‰	ESENTI DAL 2022
Terreni agricoli Terreni non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti;	10,0 ‰	Conferma della misura dell'anno precedente
Fabbricati gruppo "D" fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,0 ‰	Conferma della misura dell'anno precedente
Altri Immobili altri immobili oggetto di tassazione, aree fabbricabili	10,0 ‰	Conferma della misura dell'anno precedente

- **DI PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
- **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Piero Luigi Bianchi



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Caravella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

20 GEN. 2024

Li,

20 GEN. 2024



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Ida Smeralda Di Benedetto

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n.

del

ai

Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato dall'art.3 comma 1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola Caravella

Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato dall'art.3 comma 1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



FINANZIARIO
Gabriella Fregoni